



15600/14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Reclamo
avverso
declaratoria
di
fallimento.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20485/2010

Dott. UGO VITRONE

- Presidente - Cron. 15600

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere - Rep. / C.I.

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Rel. Consigliere - Ud. 08/05/2014

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE

- Consigliere - PU

Dott. LOREDANA NAZZICONE

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ILCASO.it

SENTENZA

sul ricorso 20485-2010 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA PALLADINO ENZO (p.i. 01977660040),

in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 140, presso l'avvocato CREMISINI ROBERTO,

che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati FIORENTINO MARCO, BIANCHI MARCO, giusta

procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2014

983

GIACCARDI DANIELA AURELIA (c.f. GCCDLR67P62D742H),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO
197, presso l'avvocato NAPOLEONI MARIA CRISTINA,
che la rappresenta e difende unitamente
all'avvocato MARIA FRANCA BLANGETTI, giusta procura
a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO GIACCARDI S.A.S. E DEI SUOI SOCI
GIACCARDI ANGELO E GIACCARDI DANIELA AURELIA,
FALLITI IN PROPRIO (C.F./P.I. 00943710046);

- intimato -

avverso la sentenza n. 1161/2010 della CORTE
D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/05/2014 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato CREMISINI
ROBERTO che si riporta;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato
NAPOLEONI MARIA CRISTINA che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Torino, con sentenza 13/7-15/7/2010, in accoglimento del reclamo di Giaccardi Daniela avverso la sentenza del Tribunale di Mondovì del 27 aprile 2010, dichiarativa del fallimento personale della stessa quale socia accomandante ingeritasi nella gestione della Giaccardi Angelo & C. s.a.s. in violazione del divieto ex art.2320 c.c., ha revocato detto fallimento e compensato tra le parti le spese del procedimento.

La Corte del merito, premesso che il carattere gestorio dell'interessamento per gli affari della società richiede il contenuto non puramente esecutivo, ma decisionale ed autonomamente orientato dell'atto, e l'assenza di procura speciale per il singolo affare, ha rilevato che:

le due "deleghe" dell'accomandatario alla Giaccardi per le operazioni bancarie ed i pagamenti nei confronti del Palladino sono prive di data certa, una anzi ne è priva, l'altra ha data successiva ad una delle operazioni "delegate", non risultano mai formalmente "spese" ed esternalizzate dalla Giaccardi nelle operazioni indicate (né nel rapporto con la banca né in quello col Palladino);

la delega relativa alle operazioni di accertamento, compiute il 28/1/2009 dalla Guardia di Finanza, è specifica, e della stessa, emessa il giorno stesso dell'accertamento, ne danno atto i verbalizzanti;

nell'occasione, oltre a mettere a disposizione la documentazione richiesta, la Giaccardi ebbe a rilasciare dichiarazione in relazione alla transazione in corso con l'azienda Palladino, che va intesa semplicemente come prospettazione dell'intendimento della società di porre in essere atto un esecutivo, ovvero il pagamento nei confronti del Palladino, indipendentemente dall'esito della transazione;

la dichiarazione manoscritta su carta intestata della società a firma della sola Giaccardi contiene un semplice elenco programmato di pagamenti a mezzo bonifici, da effettuarsi secondo scadenze ed un importo complessivo determinato, manca di ogni contenuto negoziale e dispositivo del diritto;

la dichiarazione manoscritta del 30/10/08, da cui si evince l'impegno della società a saldare le fatture sino al 30/9/08, è firmata dalla Giaccardi, ma anche dall'accomandatario, ricalca fedelmente la precedente dichiarazione ed è più calzante col quadro probatorio l'interpretazione secondo cui la presenza dell'accomandatario esclude un ruolo decisionale della Giaccardi, la cui firma ha valore solo rafforzativo; comunque si tratta solo dell'impegno a pagare le fatture per le forniture da tempo eseguite, nei cui riguardi non si vede alcun ruolo gestionale o decisionale;

la dichiarazione manoscritta del 7/11/08 a firma della sola Giaccardi di avvenuta consegna di "assegni relativi a pagamenti di fatture alla azienda agricola P" è una mera attestazione di avvenuta attività materiale, la trasmissione degli assegni;

quanto agli assegni consegnati, la Giaccardi ha disconosciuto la firma, ma al di là della ritualità e veridicità di tale disconoscimento, non integra attività gestoria la mera emissione di assegni bancari tratti sul conto sociale con delega operativa del socio accomandante; il pagamento degli oneri per il ritardato pagamento di assegni ordinato dalla Giaccardi alla banca a favore del Palladino costituisce un mero comportamento attuativo. Anche nel complesso, il comportamento della Giaccardi non si discosta apprezzabilmente dall'attività esecutiva di decisioni altrui; i fatti valutati riguardano solo la posizione del Palladino, pur essenziale per la s.a.s., che però non esauriva la realtà aziendale, né la Curatela ha provato altro, pur avendo da alcuni mesi la documentazione sociale, anche se non del tutto completa.

La Corte del merito ha infine ritenuto i capi di prova testimoniale irrilevanti per la mancata "spendita" di procure e generici, ed inammissibile l'istanza ex art.210 c.p.c. in relazione agli assegni ed altra documentazione bancaria, legittimamente acquisibile dal curatore e comunque inidonea a provare la commistione nella gestione.

Avverso detta pronuncia ricorre il Palladino sulla base di cinque motivi.

Si difende con controricorso la Giaccardi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.1.-Col primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in riferimento alla scheda firme autorizzate sul c/c 1004711/82 C.R. Fossano intestato alla Giaccardi s.a.s., che prova che tra i soggetti autorizzati ad operare permanentemente sul conto corrente della società poi fallita vi era la Giaccardi, e da cui risulta che la delega aveva carattere ampio, generico ed indeterminato.

2.1. Il primo motivo è infondato.

A riguardo, è sufficiente rilevare che riveste carattere decisivo non la mera esistenza della delega, ma l'effettivo esercizio dei poteri ivi previsti da parte dell'accomandante, sia come atti interni che esterni, atteso che la perdita del beneficio della responsabilità limitata è correlata al compimento di atti di gestione da parte di questi, ex art.2320 c.c., mentre il ricorrente non ha neppure allegato né provato l'esercizio effettivo di tali poteri, né risultano tali deduzioni e prove da parte del Fallimento.

Come infatti affermato, tra le altre, nella pronuncia 29794/2008(e conforme, la successiva 22246/2012), il carattere di specialità della procura conferita

dall'accomandatario deve essere necessariamente rapportato alla predeterminazione degli atti che, in virtù di essa, gli sono conferiti; se tali atti sono illimitati e privi di collegamento al singolo determinato "affare", egli acquisisce un potere che non gli spetta; e se effettivamente lo esplica, merita lo stesso trattamento riservato all'accomandatario.

Il postulato dell'attribuzione della responsabilità illimitata è l'esercizio dei poteri indeterminati, attribuiti in procura.

1.2.- Col secondo mezzo, il Palladino denuncia il vizio ex art.360 n.3 c.p.c. in relazione all'emissione di assegni sul conto societario da parte dell'acomandante ed alla delega bancaria alla stessa conferita.

Il ricorrente deduce di avere fatto valere la sottoscrizione da parte della Giaccardi della dichiarazione del 7/11/08 di consegna di assegni in pagamento di fatture del Palladino, la cui sottoscrizione è stata pretestuosamente disconosciuta dalla Giaccardi, e la valutazione della Corte del merito a riguardo si pone in contrasto con l'art.2320 c.c.; inoltre, secondo il Palladino, la Corte d'appello, omettendo di valutare come la delega bancaria generale configuri di per sé violazione dell'art.2320 c.c., ha sostanzialmente considerato l'emissione di assegni come semplici atti esecutivi.

2.2.- Il secondo motivo è infondato.

La Corte del merito non è incorsa nel vizio denunciato, applicando nella fattispecie concreta il principio secondo il quale al fine di qualificare il carattere gestorio di un atto, occorre che lo stesso abbia carattere non meramente esecutivo, ma decisionale ed autonomamente orientato.

Come osserva, inoltre, la Giacardi, la valutazione di detti assegni segue quella relativa alla dichiarazione manoscritta di detta parte del 30/10/2008, firmata sia da questa che dal Palladino, che la Corte del merito ha inteso e ricostruito come significativa del mero rafforzamento dell'obbligazione sociale a favore del fornitore, in funzione di garanzia, come tale inidonea ad integrare i presupposti di cui all'art.2320 c.c. (e su detto specifico punto si dirà in appresso, sub quinto motivo).

1.3.- Col terzo motivo, il ricorrente denuncia i vizi ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c., in relazione al rigetto delle istanze istruttorie di detta parte.

2.3.- Il motivo è infondato.

La Corte territoriale, quanto alla richiesta di ammissione dei capitoli di prova per testi, ha congruamente motivato, nel senso di ritenere gli stessi generici ed irrilevanti, in relazione alla mancata spendita di procure, circostanza già valutata dalla Corte nella pronuncia alle pagine 10 e 11.

Così decidendo, la Corte del merito non è incorsa né in vizi motivazionali né in violazione di legge, atteso che i

capi di prova sub 1) riportati in ricorso alle pagine 16 e 17 sono palesemente generici, e richiedono al teste delle valutazioni dato che non si indicano quali rapporti sarebbero stati tenuti dalla Giaccardi; il capo sub 2, come già detto, è irrilevante.

La Corte ha aggiunto altresì che, in una dimensione aziendale non trascurabile, come quella in esame, la prova dell'ingerenza avrebbe richiesto un supporto documentale.

Quanto alla mancata ammissione dell'istanza ex art.210 c.p.c., la Corte del merito ha evidenziato come la Curatela avrebbe ben potuto procurarsi legittimamente documentazione presso la banca e che comunque, l'ingerenza nella gestione sociale non sarebbe stata adeguatamente provata con la semplice esecuzione di pagamenti ed altre incombenze bancarie.

A dette valutazioni, congruamente e logicamente argomentate, va aggiunta la evidente genericità della richiesta ex art.210 c.p.c., come riportata a pag.20 del ricorso, che non indica nei capoversi secondo e terzo atti specifici, risolvendosi quindi in un'istanza inammissibilmente intesa ad accertare se potesse emergere qualche dato documentale rilevante.

1.4.- Con il quarto mezzo, il Palladino denuncia vizio di motivazione e di violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento alla sottoscrizione da parte della Giaccardi dell'impegno di pagamento del 30/10/08 e dell'impegno di

pagamento scadenzato dal 12/11/08 al 31/12/08, oltre a successivi bonifici a gennaio e febbraio 2009.

2.4.- Il motivo è inammissibile.

La parte sostanzialmente addebita alla Corte del merito la diversa valutazione delle prove rispetto a quanto ritenuto dalla medesima Corte in sede di reclamo ex art.22 l.f.; nel resto, appunta le proprie censure sulla valutazione effettuata nella sentenza impugnata, criticandone gli approdi.

In tal modo, la parte intende inammissibilmente censurare la valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, intendendo opporvi il proprio diverso apprezzamento (sul principio, tra le tante, le pronunce 14318/2013, 664172012, 23635/2010).

1.5.- Col quinto mezzo, il Palladino denuncia vizio di motivazione in ordine alla concessione di garanzie ipotecarie da parte della Giaccardi.

2.5.- Il motivo è infondato.

Il ricorrente deduce che il Fallimento aveva evidenziato come dal punto 6 del verbale della G.d.F. del 29/1/2009 emergesse la prestazione di garanzia ipotecaria da parte della Giaccardi a favore della società, sia per un mutuo fondiario che per un'apertura di credito in conto corrente; e secondo la parte, la Corte del merito ha omesso ogni valutazione, mentre il rilascio sistematico di garanzie costituisce serio indizio di ingerenza.

A riguardo, va in via assorbente evidenziato, come sottolineato nella sentenza 13468/2010, con richiamo alla precedente sentenza 6279/2007, che "l'esistenza del rapporto sociale, anche al fine della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile a norma della l. f. art. 147, può risultare da indici rivelatori quali le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore, allorquando essi - ancorché riguardanti il solo momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società - siano, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, ricollegabili ad una costante opera di sostegno dell'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali", ma non rilevano quando sia in discussione il presunto ruolo di amministrazione e gestione del socio accomandante, che deve essere provato accertando di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 c.c., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione, intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società (non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in euro 4000,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2014

Il Consigliere est.

R.M. Di Vito



Il Presidente

M. r. V. M. M.

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 9 LUG. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

Arnaldo Casano